

Pubblicato il 07/08/2018

N. 04855/2018 REG. PROV. COLL.
N. 07780/2015 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7780 del 2015, proposto da
Farmacia Dott. Lupi di Lupi Dott. Rico, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentata e difesa dall'avvocato Ferdinando Biondi, con domicilio eletto presso lo
studio Grez e Associati s.r.l. in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 18;

contro

Comune di Fucecchio, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e
difeso dall'avvocato Giuseppina Cucurachi, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.
Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 18;

nei confronti

Regione Toscana, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa
dagli avvocati Enrico Baldi, Lucia Bora e Antonio Fazzi, con domicilio eletto presso lo
studio dell'avv. Marcello Cecchetti in Roma, piazza Barberini n. 12;

Farmacia Ciardini, **non** costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda)
n. 00929/2015, resa tra le parti

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Fucecchio e della Regione Toscana;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 luglio 2018 il Cons. Ezio Fedullo e uditi per le parti gli avvocati Ferdinando Biondi, Giuseppina Cucurachi e Mariello Cecchetti su delega di Lucia Bora;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Il dott. Rico Lupi, quale titolare della farmacia “Dott. Lupi” sita nel Comune di Fucecchio (FI), corrispondente alla sede farmaceutica n. 3 della pianta organica comunale delle farmacie, si rivolgeva una prima volta al giudice amministrativo toscano per sollecitare l'esercizio dei suoi poteri caducatori nei confronti della deliberazione della Giunta del Comune di Fucecchio n. 44 del 20 aprile 2012, avente ad oggetto l'attivazione di una nuova sede farmaceutica (n. 7), ai sensi dell'art. 11 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 (conv. in l. 24 marzo 2012, n. 27), ritenuta lesiva dal ricorrente perché il territorio della stessa confinava direttamente, nella parte più vicina al centro urbano (vale a dire, nella zona di nuova urbanizzazione denominata “I Rosai”), con la zona di sua pertinenza.

La citata deliberazione veniva effettivamente annullata dal T.A.R. Toscana, in accoglimento del ricorso del dott. Lupi, con la sentenza n. 1104 dell'11 luglio 2013, sull'assorbente rilievo della mancata acquisizione dei pareri obbligatori dell'A.U.S.L. n. 11 e dell'Ordine dei Farmacisti di Firenze.

Rinnovato da parte dell'Amministrazione comunale di Fucecchio il procedimento deliberativo ed adottata, all'esito dello stesso, la deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 30 settembre 2013, con la quale veniva nuovamente istituita la nuova sede farmaceutica n. 7, sulla base di una perimetrazione coincidente con quella posta a base della deliberazione originariamente impugnata e con la precisa specificazione delle strade delimitatrici della zona di ubicazione della nuova farmacia, il dott. Rico Lupi, nella suindicata qualità legittimante, proponeva dinanzi al T.A.R. Toscana, avverso la sopravvenuta delibera consiliare (permanendo immutati i profili di lesività che contraddistinguevano quella originaria), una nuova domanda di annullamento.

Lamentava in particolare il ricorrente che il Comune di Fucecchio, mediante l'impugnata delibera consiliare, aveva determinato un effetto di “congestionamento”, dal punto di vista della copertura territoriale del servizio farmaceutico, del capoluogo, già fornito di tre

farmacie, invece di prevedere l'apertura del nuovo esercizio, in ossequio ai principi di legge regolatori della materia, nelle zone collinari di Torre e Massarella ovvero in quella di Botteghe, del tutto prive di quel servizio.

Il T.A.R., nel respingere il ricorso con la sentenza qui appellata, rilevava che la deliberazione istitutiva impugnata era suffragata da una sufficiente motivazione (ricavabile sia dal testo dell'atto, sia - *per relationem* - dall'allegato parere di regolarità tecnica), che la scelta dell'Amministrazione comunale in ordine alla localizzazione della nuova sede farmaceutica appariva sostanzialmente immune da evidenti vizi logici suscettibili di sindacato in sede giurisdizionale, che la logicità della scelta medesima era dimostrata dalla forte concentrazione della popolazione nelle aree limitrofe al capoluogo comunale e dall'esame del sistema viario, che permetteva anche agli abitanti dei borghi più piccoli un facile accesso alla zona di localizzazione della nuova sede farmaceutica, infine, che la scelta in discorso era stata sostanzialmente dettata dall'esigenza primaria di privilegiare la zona più facilmente raggiungibile, secondo la rete viaria esistente, anche dalle frazioni.

Con i motivi di appello sottoposti alla cognizione del giudice di secondo grado, l'appellante contesta le ragioni illustrate dal T.A.R. per respingere il ricorso di primo grado, reiterando, nei limiti che si vedranno, le censure originariamente formulate avverso la deliberazione impugnata.

Si sono costituiti in giudizio la Regione Toscana ed il Comune di Fucecchio, per chiedere il rigetto dell'appello; il secondo, oltre a reiterare l'eccezione (assorbita, invero, dal T.A.R.) di inammissibilità del ricorso introduttivo per carenza di interesse, sulla scorta del fatto che la zona di competenza della farmacia di cui è titolare l'appellante **non** ha subito alcuna modifica per effetto degli atti impugnati, ha eccepito l'improcedibilità dell'appello, **non** avendo l'appellante impugnato la più recente delibera di G.M. n. 233/2016, con la quale, in sede di revisione della pianta organica, è stata confermata l'istituzione della sede farmaceutica n. 7, oggetto della presente controversia.

Tanto premesso in punto di fatto, l'infondatezza nel merito dell'appello consente di prescindere dall'esame delle eccezioni di inammissibilità/improcedibilità formulate dal difensore del Comune di Fucecchio.

Deve preliminarmente osservarsi che, nell'ambito del sistema regolatorio del servizio farmaceutico, con particolare riguardo ai profili, demandati alla competenza comunale, della determinazione del numero degli esercizi farmaceutici esistenti nel Comune e dell'articolazione delle rispettive zone di competenza, l'individuazione di queste ultime, **non** potendo – per ovvie ragioni – assurgere a criterio di rigida suddivisione degli utenti tra i diversi esercizi farmaceutici, assume essenzialmente rilievo al fine di determinare, conformemente ai criteri di legge, una “equa distribuzione del servizio farmaceutico sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate”: la delimitazione della zona di competenza di ciascuna sede farmaceutica, tanto più se di nuova istituzione, in altre parole, è funzionale ad individuare il potenziale bacino di utenza della nuova farmacia, e deve rispondere a molteplici esigenze, che spetta al Comune contemperare attraverso il compimento di valutazioni, e conseguenti **scelte** localizzative, ispirate ad evidenti e irrinunciabili canoni di discrezionalità tecnica.

Poiché, però, la determinazione della zona di competenza di ciascuna farmacia riveste carattere vincolante per il **farmacista** assegnatario in ordine alla concreta ubicazione della sede (**non** potendo questa essere collocata, evidentemente, al di fuori dei confini della zona di pertinenza), essa deve essere ispirata a criteri che se, da un lato, **devono** tenere conto dell'esigenza di assicurare la copertura con il servizio farmaceutico delle zone meno densamente popolate e periferiche del territorio comunale, dall'altro lato, **non devono comprimere eccessivamente le scelte imprenditoriali del farmacista**, determinando l'anti-economicità della nuova sede farmaceutica: questa, infatti, finirebbe con il ritorcersi contro lo stesso interesse pubblico alla corretta distribuzione del servizio farmaceutico, incidendo sulla qualità del medesimo e, in una più ampia prospettiva temporale, determinando la privazione del servizio *de quo* in danno delle zone che **non** siano idonee a garantire la sopravvivenza economica della nuova farmacia.

Tali essendo la *ratio* ed i limiti del potere comunale di suddivisione del territorio comunale in zone servite da distinte sedi farmaceutiche, ne discende che la zona di competenza di ciascuna farmacia, piuttosto che in termini strettamente e rigidamente topografici (ovvero indicando l'area, precisamente individuata, in cui insediare il nuovo esercizio

farmaceutico), deve essere delimitata secondo il criterio maggiormente elastico, oltre che normativamente previsto, di “accessibilità” del servizio farmaceutico: verificando cioè la concreta possibilità che i residenti in una determinata zona hanno di accedere al servizio, indipendentemente dall’ubicazione (all’interno della zona così delimitata) della sede farmaceutica.

Tanto premesso in termini generali, deve osservarsi che la delibera impugnata viene censurata dalla parte appellante essenzialmente perché, nel definire i confini della zona corrispondente alla neo-istituita farmacia n. 7, **non** ha compreso in essa le sole frazioni periferiche del capoluogo (Torre, Massarella e Botteghe), ubicate a nord-est del territorio comunale, ma anche la corrispondente parte del tessuto urbano, coincidente con la zona denominata “I Rosai”, ubicata a breve distanza (di circa, secondo le allegazioni attoree, m. 700) dalla sede farmaceutica dell’appellante: così disponendo, lamenta quest’ultimo, l’Amministrazione **non** avrebbe arrecato alcun concreto vantaggio agli abitanti delle suindicate zone collinari, i quali sarebbero tuttora costretti a spostarsi di alcuni chilometri per raggiungere il nuovo esercizio farmaceutico, come già facevano in precedenza al fine di approvvigionarsi presso le farmacie preesistenti ubicate nel capoluogo, ma avrebbe anzi aggravato la situazione di già sovrabbondante copertura di quest’ultimo, riconosciuta in precedenti atti della medesima Amministrazione.

Le critiche mosse nei termini sintetizzati alla deliberazione impugnata in primo grado e, di riflesso, alla sentenza appellata **non** sono tuttavia meritevoli di accoglimento.

I criteri in base ai quali è stata effettuata la delimitazione della zona di competenza della nuova farmacia, così come esplicitati nella deliberazione impugnata, consentono infatti di ritenere che, quale che sia il sito prescelto per la sua concreta ubicazione (ed anche, quindi, qualora il futuro assegnatario decidesse di insediarsi nella zona nord-est del capoluogo, corrispondente alla zona denominata “I Rosai”), essa costituirà il naturale punto di riferimento per soddisfare le esigenze di approvvigionamento dei residenti all’interno della zona medesima, complessivamente considerata, compresi, quindi, quelli delle zone periferiche collinari.

Dalla delibera impugnata, e dagli atti istruttori ad essa allegati, infatti, si evince che “così come attestato dall’analisi urbanistica allegata (Allegato C), la delimitazione suddetta

corrisponde alle esigenze di servizio farmaceutico per i cittadini residenti nel sistema degli insediamenti sparsi nella parte nord-est del territorio comunale, i quali, per dimensioni demografiche, sistema delle relazioni socio-economiche rilevate, sistema locale del lavoro, dei flussi di transito veicolare, sono inseriti in un sistema relazionale unitario - da e per - la parte di nuova urbanizzazione denominata "I Rosai" che costituisce la naturale confluenza delle direttrici Via di Burello e Via Pistoiese" e che "è stato fatto riferimento alla viabilità principale di collegamento esistente tra le aree meno densamente popolate del Comune di Fucecchio nonché tra le stesse ed il capoluogo comunale. Il sistema viario esistente, assicurato dalle direttrici Via di Burello-Via Poggio Osanna, Via Ramoni, Via Porto di Cavallaia da un lato e dalle direttrici Via Bonaparte – Via Pistoiese, dall'altro, garantisce che qualsiasi ubicazione della farmacia all'interno della zona così individuata assicuri piena accessibilità al servizio farmaceutico anche ai cittadini residenti nelle aree meno densamente popolate".

Ebbene, deve ritenersi che la surriportata motivazione della delibera impugnata ponga sufficientemente in evidenza che questa è stata adottata sulla scorta di una corretta ricognizione delle esigenze da soddisfare mediante l'istituzione e la localizzazione della nuova farmacia: la zona in tal modo delimitata, infatti, risponde a criteri ragionevolmente incentrati sulla sua inclusione in un "sistema relazionale unitario", assicurato dai collegamenti viari esistenti e dalle consuetudini socio-economiche e lavorative degli abitanti delle zone periferiche, i quali inducono a ritenere che questi naturalmente graviteranno, ai fini dell'approvvigionamento dei farmaci, sulla nuova sede farmaceutica, anche se insediata in prossimità del capoluogo.

Ne consegue che la delimitazione della zona risponde ad un corretto bilanciamento dell'esigenza di garantire il servizio farmaceutico a favore delle frazioni meno densamente popolate e di quella di garantire una adeguata redditività del nuovo esercizio farmaceutico, la quale **non** può considerarsi estranea all'ambito delle valutazioni demandate all'Amministrazione *in subiecta materia*, atteso che la connotazione pubblicitica dell'interesse sotteso al servizio farmaceutico **non** deve far trascurare la natura imprenditoriale della relativa organizzazione.

Invero, la deduzione attorea secondo cui la situazione degli abitanti delle frazioni collinari **non** sarebbe affatto migliorata, se **non** abbreviando di poche centinaia di metri il percorso che essi già dovevano compiere al fine di raggiungere le farmacie preesistenti, **non** tiene conto del fatto che la zona delimitata con la delibera impugnata è caratterizzata dalla presenza di una rete di interrelazioni, stradali e socio-economiche, le quali **non** potranno **non** facilitare l'accessibilità del servizio farmaceutico da parte dei suddetti: collegamenti, quelli così evidenziati, che **non** è allegato, né dimostrato, caratterizzassero anche il precedente assetto organizzativo, e che comunque consentono di affermare che le esigenze degli abitanti delle zone collinari **non** sono state affatto obliterate in sede di istituzione e delimitazione della nuova farmacia, essendosi ritenuto, in un quadro di complessivo e ragionevole bilanciamento dei contrapposti interessi, che esse troverebbero idoneo soddisfacimento anche qualora la farmacia venisse insediata a ridosso del centro urbano.

A tale riguardo, **non** può tralasciarsi di considerare che il criterio della "accessibilità" del servizio farmaceutico deve essere temperato con quello dell'"equa distribuzione" del medesimo: da questo punto di vista, è evidente che risponde ad una logica di maggiore equilibrio distributivo l'ubicazione della nuova sede farmaceutica in prossimità del capoluogo, caratterizzato da una popolazione di circa 16.800 abitanti (cfr. parere AUSL 11 di Empoli prot. n. 34496 dell'11 settembre 2013), piuttosto che a ridosso delle frazioni Torre e Massarella, in cui risiedono rispettivamente (soli) circa 350 e 500 abitanti.

Deve inoltre sottolinearsi che, come affermato dalla stessa parte appellante, la zona denominata "I Rosai" è interessata da un fenomeno di crescita urbanistica, sebbene in chiave terziaria piuttosto che residenziale, con il conseguente incremento della domanda di farmaci: circostanza che rende viepiù evidente l'esigenza di una più equilibrata ripartizione dell'utenza convergente sul capoluogo.

Né da questo punto di vista potrebbe sostenersi lo sviamento inficiante il provvedimento impugnato, in quanto funzionale al perseguimento di interessi di marca commerciale, *ergo* privatistica, a discapito di quello pubblico alla corretta distribuzione del servizio farmaceutico: deve infatti osservarsi che questa **non** può che assecondare le

dinamiche urbanistiche, soddisfacendo la domanda là dove essa naturalmente si genera e procedendo di pari passo con l'evoluzione socio-economica del territorio di riferimento. Con ulteriore motivo di appello, viene contestato il vizio di contraddittorietà inficiante la deliberazione impugnata.

L'appellante richiama infatti, a dimostrazione dello stesso, la deliberazione di Giunta n. 174 del 27 luglio 2006, di istituzione della sesta sede farmaceutica nella frazione San Pierino (a sud del capoluogo), con la quale il Comune di Fucecchio aveva giustificato la scelta con "la concentrazione delle sedi farmaceutiche nel capoluogo, che **non** consente un servizio ottimale per le zone periferiche": per cui, osserva la parte appellante, **non** si spiegherebbe perché i suddetti criteri siano stati disattesi con la delibera impugnata con la quale, senza che si siano verificati significativi mutamenti nella popolazione, è stato deciso di localizzare la nuova farmacia nel capoluogo e **non** nelle zone periferiche.

Il T.A.R., nel respingere tale censura, ha evidenziato "come nessuna rilevanza possa essere attribuita ai diversi criteri utilizzati nella precedente istituzione di una sede farmaceutica, dovendo darsi ovvia considerazione alle mutate esigenze derivanti dal passare del tempo e dalla sostanziale innovazione determinata proprio dall'istituzione di una nuova sede farmaceutica nel 2006".

Lamenta l'appellante che tuttavia, quanto al primo aspetto, il T.A.R. **non** indica in cosa consistano le nuove esigenze, tenuto conto che nella popolazione del Comune, dal 2006 al 2013, si è verificato l'incremento di soli 1.080 abitanti, mentre, quanto al secondo profilo, la sesta sede farmaceutica è ubicata nella zona sud del capoluogo, mentre la sede farmaceutica istituita con la delibera impugnata è ubicata nella zona nord.

I rilievi così sintetizzati **non** sono condivisibili.

Deve infatti osservarsi che **non** è dimostrato che le esigenze di copertura ravvisate per la zona San Pierino, tali da giustificare l'istituzione nell'ambito della stessa di una nuova sede farmaceutica, coincidano, anche dal punto di vista della popolazione insediata, con quelle delle frazioni ubicate a nord-est del territorio comunale, che il Comune ha dimostrato far parte dell'unico sistema relazionale che, abbracciando anche la parte nord-est del centro urbano, è alla base della delimitazione della zona di competenza della (nuova) farmacia n. 7.

Inoltre, come già evidenziato, mediante la localizzazione della farmacia n. 7 il Comune **non** si è limitato ad integrare il servizio farmaceutico a favore degli abitanti del capoluogo, già sufficientemente serviti, ma a delimitare una zona complessiva in cui trovano spazio e considerazione anche le esigenze di approvvigionamento degli abitanti delle frazioni collinari.

Per finire, è del tutto indimostrato - ma, anzi, smentito dai dati anagrafici dianzi riportati - che la localizzazione della nuova farmacia determini il “congestionamento” del capoluogo e che questo invece, per l’entità della popolazione ivi residente, **non** esiga, ai fini di una equilibrata distribuzione del servizio farmaceutico e dei suoi utenti tra le diverse farmacie, l’insediamento di una nuova farmacia.

Infondata è anche la censura intesa a sostenere che la diversità tra gli scopi concretamente perseguiti dall’Amministrazione e quelli voluti dalla legge emergerebbe anche dal dibattito consiliare che ha preceduto l’adozione della delibera impugnata, nel corso del quale sarebbero emersi elementi indicativi del perseguimento di politiche ed obiettivi di pertinenza statale ed esulanti dalle competenze comunali (come quelli attinenti al ridotto effetto di liberalizzazione delle nuove disposizioni ed alla responsabilità della “burocrazia” nelle difficoltà di aprire nuove sedi farmaceutiche).

Il T.A.R. ha osservato sul punto che nessuna rilevanza può essere attribuita alle argomentazioni di carattere generale emerse durante il dibattito consiliare, dovendo attribuirsi rilievo prioritario alla motivazione apposta all’atto impugnato (come già rilevato, molto ampia e da ritenersi congrua rispetto alle particolarità della fattispecie).

Le ragioni poste a fondamento del rigetto della censura suindicata sono condivisibili, dovendo altresì evidenziarsi che la parte appellante si limita a richiamare alcuni passaggi del complessivo e ben più ampio dibattito consiliare, senza precisare l’incidenza agli stessi ascrivibile sulla complessiva tenuta logica e motivazionale della delibera impugnata.

Per quanto riguarda invece il motivo di ricorso incentrato sull’omessa considerazione del parere sfavorevole reso dall’Ordine dei Farmacisti di Firenze, ha evidenziato il T.A.R. come **non** sussista alcuna dimostrazione che il parere 19 settembre 2013 prot. n. 176/13 sia effettivamente pervenuto all’Amministrazione comunale di Fucecchio, con la conseguente “impossibilità di attribuire considerazione ad un apporto consultivo che deve

ritenersi **nonsi** mai pervenuto all'Amministrazione procedente. Né può poi fondatamente sostenersi un qualche obbligo, per l'Amministrazione comunale, di rinnovare il termine per la formulazione del parere derivante dall'invio, in data 19 settembre 2014, di una PEC manifestamente **non** riferita alla vicenda che ci occupa; un simile richiesta può, infatti, trovare accoglimento solo in presenza della formalizzazione espressa di una richiesta di rinnovazione del termine da parte dell'organo consultivo e **non** desunta "per implicito" da circostanze, per definizione, **nonunivoche**".

Deduce sul punto la parte appellante che il Comune, senza che ricorresse alcuna ragione di urgenza, ha richiesto il parere in data 2 agosto 2013, ovvero in un periodo in cui era praticamente certo che il parere **non** avrebbe potuto essere reso nel rispetto del termine di 20 giorni di cui all'art. 16 l. n. 241/1990, in tal modo violando sostanzialmente il dettato della norma ed i sottesi principi di trasparenza e pubblicità.

La censura **non** può essere accolta.

In primo luogo, ove si consideri che l'originaria deliberazione veniva annullata dal T.A.R. Toscana con la sentenza n. 1104 dell'11 luglio 2013, la richiesta del parere in data 2 agosto 2013 trova plausibile e fisiologica spiegazione nella necessità di rinnovare il procedimento immediatamente dopo la caducazione del suo atto terminale.

Inoltre, come evidenziato dal T.A.R., **non**risulta che l'ente interpellato abbia rappresentato esigenze di differimento del termine per l'espressione del parere, eventualmente giustificandole con il rallentamento dell'attività nel periodo estivo.

In ogni caso, le perplessità espresse dall'Ordine dei Farmacisti con il parere prot. n. 176/13 del 19.9.2013 (di cui è discussa l'effettiva ricezione da parte del Comune), attinenti essenzialmente al fatto che la localizzazione prefigurata **non**terrebbe adeguatamente conto delle esigenze degli abitanti delle zone periferiche, sono superate dai motivi posti a fondamento della delibera impugnata, incentrata come si è detto sull'"unitarietà relazionale" della zona da essa delimitata.

La parte appellante ripropone infine i dubbi di legittimità costituzionale formulati con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.

Gli stessi sono sicuramente privi del requisito della rilevanza laddove assumono che l'art. 11, comma 2, l. n. 27/2012 conterrebbe disposizioni invasive della competenza legislativa

regionale - come quelle che attribuiscono ai Comuni l'individuazione delle nuove sedi disponibili entro termini brevissimi, quelle che prevedono concorsi regionali per soli titoli e quelle che prevedono il cumulo dei punteggi ai candidati infraquarantenni che intendono partecipare al concorso straordinario - che tuttavia nessun collegamento presentano con la controversia in esame: ciò a prescindere dal rilievo che **non** è adeguatamente argomentata l'estraneità delle stesse ai principi fondamentali la cui definizione, nel quadro della competenza ripartita prevista dalla Costituzione *in subiecta materia*, compete allo Stato.

Ugualmente priva del requisito di rilevanza, ai fini della decisione del presente giudizio, è la questione di costituzionalità concernente la disposizione che attribuisce anche ai Comuni titolari di farmacia il potere di procedere alla individuazione delle nuove sedi farmaceutiche, generando una situazione di conflitto, in violazione dei canoni di cui all'art. 97 Cost., tra l'interesse alla migliore distribuzione territoriale delle farmacie e quello alla più conveniente collocazione delle farmacie di cui sono titolari.

Anche da questo punto di vista, invero, **non** può **non** osservarsi che il tema sollevato **non** presenta alcuna attinenza con la fattispecie oggetto di giudizio, ove si consideri che la farmacia comunale è ubicata nella zona a sud del capoluogo, mentre la localizzazione censurata coincide con la zona nord-est: circostanza che elide in radice il rischio, paventato dall'appellante, che le decisioni in materia di localizzazione possano risultare condizionate dall'interesse del Comune a **non** determinare effetti concorrenziali nei confronti della farmacia di cui è titolare.

L'appello, in conclusione, deve essere complessivamente respinto, mentre la peculiarità dell'oggetto della controversia giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese del giudizio di appello compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Marco Lipari, Presidente

Umberto Realfonzo, Consigliere

Stefania Santoleri, Consigliere

Giorgio Calderoni, Consigliere

Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Ezio Fedullo

IL PRESIDENTE

Marco Lipari

IL SEGRETARIO